



Regione Lombardia

**PRESIDENZA**

**UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA**

**(C.F. n. 80050050154)**

REP. N. 11511

DATA 18 dicembre 2020

Intervento di manutenzione urgente con compensazione di materiale inerte per il ripristino della sezione idraulica e inalveamento del torrente Codera in località

"Bresciadega" in Comune di Novate Mezzola (SO)

CUP E13H20000420002 - CIG 8364249C9E

Impresa EDILMUNTIC S.R.L. con sede legale in Cosio Valtellino

\*\*\*\*\*

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO ..... Euro 74.340,50

di cui manodopera Euro 33.526,05

RIBASSO D'ASTA DEL 13,41% Euro 9.969,06

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro 1.500,00

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE Euro 65.871,44

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI APPALTO**

L'anno 2020 il giorno 18 (diciotto)

del mese di dicembre in Sondrio

**PREMESSO:**

**VISTA** la D.G.R. 5407 del 18 luglio 2016 "Opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamento in somma urgenza e di manutenzione urgente";

**VISTO** il decreto n. 8554 del 13 giugno 2019 di nomina della Dott.ssa Adriana Giovanna May quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi

previsti dalla D.G.R. n. 5407 del 18 luglio 2016;

**VISTO** il decreto n. 9204 del 29 luglio 2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di manutenzione urgente con compensazione di materiale inerte per il ripristino della sezione idraulica e inalveamento del torrente Codera in località "Bresciadega" in Comune di Novate Mezzola (SO);

**VISTO** il decreto a contrarre n. 9298 del 30 luglio 2020 con il quale l'Amministrazione ha individuato gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CHE**, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione del bando espletata mediante piattaforma di e-procurement, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 22 ottobre 2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILMUNTIC S.R.L., con sede legale in Cosio Valtellino, Frazione Regoledo, Via Quadrobbio 37, codice fiscale 00662620145, con il ribasso del 13,41% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta pari a Euro 74.340,50 (di cui manodopera Euro 33.526,05) e quindi un prezzo al netto del ribasso d'asta di Euro 64.371,44, oltre a Euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale pari a Euro 65.871,44, oltre IVA al 22%;

**CHE** il contratto è stipulato "a corpo e misura" e i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

tra i sottoscritti:

..., con incarico di Dirigente Regionale della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna di Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, ai sensi della D.G.R. XI/1678 del 27 maggio 2019 e della D.G.R. XI/2585 del 2 dicembre

2019, autorizzata alla stipulazione dei contratti ai sensi della legge regionale 20/2008, e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto n. 8554 del 13 giugno 2019;

..., in qualità di legale rappresentante della società EDILMUNTIC S.R.L., con sede legale in Cosio Valtellino, Frazione Regoledo, Via Quadrobbio 37, codice fiscale e partita IVA 00662620145 come risulta dalla documentazione agli atti; mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente Atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART 1**

L'impresa EDILMUNTIC S.R.L. assume l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di manutenzione urgente con compensazione di materiale inerte per il ripristino della sezione idraulica e inalveamento del torrente Codera in località "Bresciadega" in Comune di Novate Mezzola (SO) di cui sopra per l'importo netto di Euro 65.871,44 (in lettere sessantacinquemilaottocentosettantuno/44), così determinato: Euro 64.371,44 quale importo ridotto in conseguenza dell'offerta ribasso del 13,41% a cui si sommano Euro 1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **ART. 2**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva sotto forma di fideiussione n. 1363405229 del 2 novembre 2020 della HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 1363 di Euro 8.833,36; resta espressamente convenuto tra le parti che a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori opera la citata garanzia definitiva.

#### **ART. 3**

L'appaltatore si obbliga formalmente e legalmente all'esecuzione di tutti i lavori, le opere e le provviste indicate e descritte nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale di appalto e suoi allegati che, visti ed accettati dalle parti, sono depositati presso l'Ufficio Territoriale Regionale Montagna di Sondrio, che ne ha la responsabilità conservativa.

L'esecuzione delle opere previste dall'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del capitolato speciale d'appalto che, con il capitolato generale, gli elaborati progettuali, l'offerta dell'Impresa e i piani di sicurezza previsti dalla legge, si conservano quale parte integrante del presente contratto.

Con il presente contratto si intendono richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere idrauliche, per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali.

L'appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che fossero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è responsabile, in rapporto con l'Ufficio Territoriale Regionale Montagna, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga, quindi, a provvedere al versamento dei contributi prescritti dai vari enti assicurativi e di previdenza ivi compresa la Cassa Edile.

Il RUP avrà in ogni tempo diritto di verificare l'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sopra.

In caso di inadempienza contributiva, accertata dalla Stazione Appaltante, la stessa tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo pagamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi compresa la Cassa Edile.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre alcuna eccezione.

#### **ART. 4 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 7, L. n. 136/2010, si obbliga a comunicare all'Ufficio Territoriale Regionale Montagna, entro 7 gg dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente

appalto, nonché entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.

L'appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n. 136/2010. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengano mediante conto corrente dedicato.

#### **ART. 5**

L'appaltatore dovrà attenersi agli adempimenti previsti dall'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. in materia di garanzie e coperture assicurative.

#### **ART. 6**

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data definitiva dal verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata all'impresa aggiudicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale ed al

riguardo si fa specifico rinvio a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 7**

Nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad uno solo dei patti contrattuali, Regione Lombardia ha la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'appaltatore stesso, oppure di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione scritta.

Il RUP si obbliga a pagare l'ammontare dell'appalto nei modi come sopra convenuti.

#### **ART. 8**

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati esclusivamente a mezzo mandato esigibile presso la tesoreria di Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura al protocollo regionale e secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 9**

L'impresa è tenuta a redigere, prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Coordinamento e Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Sondrio presso l'Ufficio Territoriale Regionale Montagna e domicilio fiscale in Comune di Cosio Valtellino.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ART. 10 - NORME ANTIMAFIA**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non è richiesta alcuna documentazione antimafia.

#### **ART. 11**

I corrispettivi di appalto sono soggetti all'IVA. Il presente atto è sottoposto a registrazione fiscale in base alle vigenti disposizioni. Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

#### **ART. 13**

I lavori e le somministrazioni verranno liquidati mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i quali costituiscono prezzi contrattuali, oltre oneri della sicurezza pari a Euro 1.500,00.



Fatto in due esemplari, letto approvato e sottoscritto in Sondrio presso l'Ufficio  
Territoriale Regionale Montagna, Via del Gesù 17.

L'APPALTATORE

Impresa

EDILMUNTIC S.R.L.

Il rappresentante legale

L'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

La Dirigente

*Il documento originale firmato è agli atti dell'Ufficio Territoriale  
Regionale Montagna*





